




## *Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Brembiolo*




*Comune di Casalpusterlengo*



*Comune di Somaglia*



*Comune di Fombio*



*Comune di Brembio*

## **PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI**

### **Regolamento d'uso**

---

**Arch. Monica Brenga**

Supervisione e collaborazione Ufficio di Direzione del Parco

## Indice

<b>PREMESSE</b>	<b>pag. 3</b>
<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
Art.1 Elaborati del Programma Pluriennale degli Interventi	pag. 4
Art.2 Ente gestore, piani e regolamenti	pag. 4
Art.3 Interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati	pag. 5
Art.4 Norme generali di tutela: difesa del paesaggio e della natura	pag. 5
Art.5 norme di comportamento da osservarsi da parte dei frequentatori del parco	pag. 6
Art.6 difesa della vegetazione e della fauna	pag. 6
Art. 7 Tenuta del verde e operazioni colturali	pag. 7
Art.8 Tagli ed abbattimenti in aree non agricole	pag. 7
Art. 9 Compensazione	pag. 7
Art.10 Filari alberati su spazi pubblici	pag. 8
<b>TITOLO II– ZONIZZAZIONE</b>	
Art.11 Zonizzazione	pag 8
Art12 Zona agricola con funzione di corridoio ecologico	pag. 8
Art.13 Aree agricole	pag. 9
Art.14 Parco urbano attrezzato	pag. 9
Art.15 Aree Umide	pag. 10
Art.16 Cascine e rustici	pag. 10
Art.17 Reticolo principale e reticolo irriguo minore	pag. 11
Art.18 Piste ciclopedonali	pag. 12
Art. 19 zone attrezzate per attivita' ricreative e di sosta	pag. 12
<b>TITOLO III– NORME FINALI</b>	
Art.20 acquisizione aree	pag. 12
Art.21 vigilanza	pag. 12
Art.22 Repressione degli interventi abusivi: potere cautelare e sanzioni amministrative	pag. 13
Art.23 Poteri di deroga	pag. 13
Art.24 sanzioni amministrative	pag. 13
<b>ALLEGATO A : REGOLAMENTO D'USO PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI</b>	<b>pag. 14</b>
<b>ALLEGATO B ELENCO PIANTE DA UTILIZZARE PER LA CREAZIONE DI UNA ZONA BOSCHIVA</b>	<b>pag. 16</b>

## PREMESSE

1. Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Brembiolo, di (P.L.I.S. Brembiolo) di seguito denominato **PARCO** è stato riconosciuto con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 7/8910 del 24/4/2002, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 30/11/1983 n. 86;
2. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17/5/2002 n. 8553 sono state approvate le modalità di pianificazione e di gestione del PLIS;
3. Le Amministrazioni Comunali di Casalpusterlengo e Somaglia, a suo tempo, avevano promosso la richiesta di riconoscimento del Parco Brembiolo, con i seguenti atti di Consiglio Comunale:
  - Comune di Casalpusterlengo: n. 9 del 18/2/2000
  - Comune di Somaglia: n. 38 del 15/3/2000

Successivamente l'Amministrazione Comunale di Fombio, con delibera C.C. n. 46 del 10/11/2003 ha richiesto il riconoscimento del Parco, per la parte di territorio di propria competenza, così come l'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo ha provveduto all'ampliamento dei confini del Parco con deliberazione C.C. n. 4 del 9/3/2004

4. L'Amministrazione Provinciale di Lodi, giusta delega regionale approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 7/6296 del 1/10/2001, ha provveduto con propria deliberazione n. 100/2004 del 12/5/2004 ad aggiornare la perimetrazione dei confini del Parco richiesta dalle due Amministrazioni.
5. Con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 30/6/2006 l'Amministrazione Comunale di Brembio ha richiesto il riconoscimento del Parco e l'Amministrazione Provinciale di Lodi, giusta delega regionale approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 7/6296 del 1/10/2001, ha provveduto con propria deliberazione n. 106 del 29/5/2007 ad aggiornare nuovamente la perimetrazione dei confini del Parco;
6. Che lo STER di Lodi, è individuato come soggetto gestore dal punto di vista idraulico del colatore Brembiolo, rientrando quest'ultimo corso d'acqua all'interno del Reticolo idrico principale, come determinato dalla deliberazione della Giunta Regionale 25/1/2002 n. 7/7868;
7. Che la gestione del Parco è affidata al Comune di Casalpusterlengo, individuato quale Ente gestore nella convenzione tra le Amministrazioni Comunali sopra indicate, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto legislativo 267/2000, che prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - a) la conservazione degli ambienti naturali esistenti;
  - b) il recupero delle aree degradate o abbandonate;
  - c) la salvaguardia degli ambiti agricoli a beneficio dell'agricoltura anche attraverso un recupero di forme di agricoltura biologica, sempre più in armonia con la tutela dell'ambiente;
  - d) la fruizione sociale del territorio, per la contemplazione, il tempo libero, la ricreazione, secondo livelli di turismo agro-ambientale e loro annesse attività sportive in armonia con l'ambiente protetto;
  - e) l'integrazione fruitiva e funzionale fra area protetta e insediamento;
  - f) il raccordo tra le diverse aree protette con corridoi verdi e percorsi di fruizione;
8. che il Parco sarà regolato da un Programma Pluriennale degli Interventi ;
9. i comuni relativamente alle aree comprese nel perimetro del Parco, con apposita variante al proprio strumento urbanistico generale hanno delimitato il perimetro del PARCO, e che in caso di non corrispondenza tra tavole cartografiche prevale l'allegato alla DGR n. 7/8910 del

24/04/2002 e gli allegati alle delibere della Giunta Provinciale di Lodi n. 100 del 12/5/2004 e n. 106 del 29/5/2007

10. Il PARCO è classificato ai sensi dell'art. 34 della l.r. 8 novembre 1983, n.83;
11. le seguenti norme hanno valore di regolamento e di indirizzo.
12. Valgono le norme espresse dagli strumenti urbanistici dei comuni interessati fatte salve disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. o di specifici strumenti urbanistici attuativi.

## **TUTTO CIO' PREMESSO SI STABILISCONO LE SEGUENTI NORME**

### ***TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI***

#### **ART. 1 ELABORATI DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI**

- a) Relazione tecnica di studio
- b) Programma Pluriennale degli Interventi
- c) Norme Tecniche

#### **ART. 2 ENTE GESTORE, PIANI E REGOLAMENTI**

1. Le seguenti norme recepiscono il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Lodi, le Norme Tecniche di attuazione allegate e i Progetti Provinciali.
2. L'Ente gestore del Parco è il Comune di Casalpusterlengo come stabilito dalla convenzione stipulata ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. Il Parco ha sede presso il Comune di Casalpusterlengo, presso il quale è stato costituito l'Ufficio di Direzione del Parco ed ha lo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali e paesistiche mediante progettazione, realizzazione e gestione del Parco stesso tramite la fornitura al pubblico di servizi ambientali idonei e compatibili.
4. Gli atti inerenti al Parco vengono pubblicati con affissine in apposito spazio destinato all'Albo Pretorio del Comune di Casalpusterlengo e dei comuni interessati;
5. Le eventuali nuove adesioni al territorio del Parco vengono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci coadiuvata da un apposito Comitato Consultivo del Parco secondo quanto espresso dalla Convenzione vigente tra Comuni previa approvazione dei singoli consigli comunali e successiva approvazione della Provincia ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 8/6148 del 12/12/2007;
6. L'Ente gestore del Parco predispone regolamenti per l'uso del territorio e dei beni, nonché la gestione dei servizi, che verranno approvati dalla Conferenza dei Sindaci secondo gli indirizzi espressi dalla convenzione, coadiuvata dal Comitato Consultivo del Parco, così costituito:
  - a) da un rappresentante per ogni singolo Ente stipulante, designato con apposita deliberazione di Giunta Comunale
  - b) da un rappresentante della Provincia di Lodi – Assessorato Tutela Ambientale, che partecipa senza diritto di voto
  - c) da un rappresentante della Regione Lombardia – Sede Territoriale di Lodi
  - d) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste;
  - e) da due rappresentanti delle associazioni agricole e degli allevatori;

- f) da un rappresentante delle associazioni venatorie;
  - g) da un rappresentante delle associazioni di pescatori;
- secondo quanto espresso dalla convenzione vigente tra i Comuni e che successivamente dovranno essere approvati dai Consigli Comunali di ogni singola Amministrazione;
7. Il Comune di Casalpusterlengo in seguito denominato Ente Gestore, predispone Piani Pluriennali di attuazione ai sensi della D.G.R. 12 dicembre 2007 n. 8/6148, e ne segue l'attuazione con i propri atti e progetti collaborando con gli altri enti pubblici interessati e con singoli privati.
  8. L'Ente Gestore, in coerenza con le proprie disponibilità finanziarie, promuove la concessione di incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia dell'ambiente nei modi e nei casi previsti dalle norme legislative in vigore.
  9. Il Programma Pluriennale degli Interventi definisce tra l'altro:
    - 9.1 Gli interventi necessari per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale in conformità con gli obiettivi stabiliti dalla D.G.R n. 8/148 del 12/12/2007 ove sono elencati i contenuti e le finalità del Piano Pluriennale di Interventi.
    - 9.2 Gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico/sportivo per lo sviluppo sociale del Parco;
    - 9.3 Gli interventi atti all'attuazione della Convenzione come espresso all'art. 3.

### **ART. 3 INTERVENTI ESECUTIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA E CONVENZIONATI**

1. Gli interventi esecutivi dell'Ente Gestore sono approvati dalla Conferenza dei Sindaci. L'esecuzione degli stessi è normata dalla convenzione sottoscritta dai Comuni componenti il Parco.

### **ART. 4 NORME GENERALI DI TUTELA. DIFESA DEL PAESAGGIO E DELLA NATURA**

1. Le seguenti norme: artt 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 e 10 hanno valenza su tutto il territorio del Parco indipendentemente dall'azonamento.
2. Per tutelare e favorire i valori paesaggistici presenti e per consentire un approccio educativo, salvo quanto previsto da norme maggiormente restrittive negli strumenti normativi e territoriali di livello superiore, sono vietati su tutto il territorio del Parco:
  - a) L'esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti.
  - b) Il deposito temporaneo di rifiuti, come definito all'art. 183 lettera m) del D.Lgs. 152/2006, con esclusione del letame e degli scarti delle potature.
  - c) L'apertura di nuove strade per il transito ai mezzi motorizzati salvo quelle previste dal P.G.T o approvate dal Consiglio Comunale dei singoli Comuni. Le strade rurali e campestri già esistenti all'interno del Parco, indicate come percorsi pedonali, ciclabili, ecc.... sono transitabili solo a piedi o in bicicletta mentre il transito con veicoli sarà permesso solo ai residenti o a coloro che svolgono nell'area la loro attività produttiva. Può essere autorizzata dal Comune, in accordo con l'Ente gestore del Parco, per motivi di sicurezza ed igiene territoriale, la chiusura di sentieri privati di uso pubblico.
3. Svolgere attività pubblicitarie, installare insegne, attività già soggetta alla L.R. 18/1997, che non siano attinenti con l'area Parco, effettuare manifestazioni o allestire campeggi al di fuori di quanto previsto dal titolo X° della L.R. 5/12/2008 n. 31 "Disciplina regionale dell'agriturismo". Apposite deroghe sono previste in caso di manifestazioni organizzate o autorizzate dal Parco. Il Parco, può subordinarle ad eventuali prescrizioni e garanzie.
4. Introdurre specie animali alloctone. Tale norma non è riferita alle attività zootecniche.
5. Modificare il corso, il regime e la composizione chimica delle acque, in assenza di apposita autorizzazione alle autorità competenti.

6. I movimenti di terra (salva autorizzazione del Comune di competenza e fatta eccezione delle comprovate ed ordinarie pratiche agricole), il livellamento delle scarpate, declivi ed avvallamenti.
7. Sottrarre uova e nidi, molestare, catturare, ferire intenzionalmente o uccidere animali, salvo le modalità consentite dall'attività venatoria e pescatoria nelle aree in cui tali attività sono consentite nonché eventuali interventi di carattere igienico sanitario e di tutela dell'agricoltura e le attività di ricerca scientifica, purchè preventivamente segnalati al Comune di pertinenza, l'abbandono di animali domestici;
8. Accendere fuochi;
9. Bruciare la vegetazione ed usare diserbanti per la pulizia dei canali e fossi, ai sensi del comma 6 art. 5 della L.R. 31/3/2008 n. 10.
10. La distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fasce ripariali.
11. Si rimanda ai singoli PRG o PGT per le norme riguardanti le fasce di rispetto, gli impianti per la radio diffusione e la radiocomunicazione. Si rimanda sempre agli strumenti urbanistici per le norme attinenti gli aspetti geologici e le fasce di rispetto idraulico. In specifico per il Comune di Casalpusterlengo si richiama l'art.33, l'art.34, l'art. 35, l'art. 36, l'art.37, 38, 39, 40 del P.R.G. redatto in conformità a quanto previsto dalla l.r. 24 novembre 1997, n.41 (prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti).
12. Deve essere garantita la continuità e l'efficienza della rete idrica, conservandone i caratteri di naturalità e ricorrendo ad opere idrauliche artificiali solo dove ciò sia imposto da dimostrate esigenze di carattere tecnico;
13. E' vietata l'occupazione anche temporanea del suolo pubblico senza la concessione del Comune competente per territorio.
14. L'installazione di orti, dei relativi capanni per ricovero attrezzi è consentita solo nelle aree destinate a tal scopo dal Comune di pertinenza. Il PARCO allega al presente documento una tavola con riportate le tipologie ammesse. Gli orti devono attenersi alle regole di decoro. Tale divieto non si applica nei confronti degli orti realizzati al servizio dei conduttori delle aziende agricole e loro dipendenti esistenti alla data di approvazione del presente programma.
15. Le recinzioni dei fondi agricoli, dell'edificato, degli orti e degli allevamenti di animali adiacenti all'edificato agricolo, nonché degli orti ricreativi familiari, è regolata dalle modalità e procedure stabilite dalle norme e dai regolamenti comunali competenti per territorio. Il presente documento specifica le tipologie ammesse nella tavola delle tipologie. Le tipologie di recinzione ammesse dovranno, in ogni caso, rispondere alle necessità di tutela del patrimonio aziendale e di sicurezza.

## **ART. 5 NORME DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARSI DA PARTE DEI FREQUENTATORI DEL PARCO**

1. Tutti sono tenuti a rispettare le aree verdi ed agricole, la proprietà pubblica e quella privata;
2. Tutti i percorsi, autorizzati, le attrezzature pubbliche ed il verde pubblico sono fruibili da tutti per il tempo libero, attività scientifiche e di studio, lo svolgimento di attività fisico – motorie e sociali;
3. Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da persone a lui affidate e da animali o cose di cui abbia la custodia
4. I Comuni del Parco possono disporre la chiusura temporanea di aree per la manutenzione o per motivi di sicurezza. Possono inoltre impedire o limitare l'accesso del pubblico e di animali in aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari del paesaggio e della vegetazione o l'insediamento e la nidificazione della fauna.
5. Per quanto concerne la circolazione dei veicoli si demanda **all'ALLEGATO A**

## **ART. 6 DIFESA DELLA VEGETAZIONE E DELLA FAUNA DEL TERRITORIO**

1. Tutela della vegetazione, della fauna e dei funghi

In tutta l'area del PARCO si applicano le previsioni dei piani provinciali previsti dalla L.R. 30/6/2001 n. 12 "Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia", dalla L.R. 16/8/1993, n.26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria", dalla L.R. 31/3/2008 n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea" e dal Titolo VIII° della L.R. 5/12/2008 n. 31 "Disposizioni sulla raccolta coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei (tartufi)".

2. E' vietato il taglio di boschi, il taglio di piante inserite in filari o in culture di ripa senza l'autorizzazione dell'organo competente mentre sono consentite le operazioni di manutenzione ordinaria ( taglio dei prati, potature di siepi ecc.)

## **ART. 7 TENUTA DEL VERDE E OPERAZIONI CULTURALI**

1. Sono consentite le ordinarie pratiche agricole (aratura, semina, ecc..), ivi comprese le operazioni connesse alle colture florovivaistiche.
2. Tutte le piante devono essere messe a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.
3. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.
4. E' consentito esclusivamente l'impianto delle specie arboree ed arbustive individuate nell'**ALLEGATO B**.

## **ART. 8 TAGLI E ABBATTIMENTI IN AREE NON AGRICOLE**

1. Il taglio dei boschi, lo spostamento di piante in giardini o parchi privati, il taglio di piante inserite in filari lungo il margine di strade o in culture di ripa ai margini dei coltivi, il taglio di piante isolate e di quelle dei giardini o parchi privati deve essere disposto o preventivamente autorizzato dai Comuni del Parco o dalla Provincia competenti per territorio.
2. L'abbattimento degli alberi di cui al comma precedente può essere autorizzato nei seguenti casi:
  - a. quando il proprietario sia obbligato all'abbattimento o alla rimozione della pianta in ottemperanza a leggi statali e/o regionali;
  - b. quando dall'albero provengano pericoli non altrimenti eliminabili all'uso proprio cui l'area è destinata;
  - c. quando l'albero sia ammalato e la sua conservazione risulti impossibile
  - d. quando l'albero, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati in passato, risulti aver irrimediabilmente compromesso il proprio normale sviluppo vegetativo.
3. Nei casi di presenza di piante ad alto fusto di particolare pregio (per specie, dimensioni, età, ecc.) è richiesta, a insindacabile giudizio degli uffici dei comuni competenti per territorio, la presentazione di una relazione agronomica che certifichi lo stato fitopatologico delle piante e indichi puntualmente gli interventi da effettuare.

## **ART. 9 COMPENSAZIONE**

1. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti da altrettanti esemplari di circonferenza non inferiore a 16/18 cm misurata a 100 cm dalla base.
2. Ogni albero abbattuto senza autorizzazione, fatta salva la sanzione amministrativa, dovrà essere sostituito, se tecnicamente possibile, con un esemplare di dimensioni analoghe o con un numero di tre esemplari .
3. Se la sostituzione non può essere effettuata per l'insufficiente spazio a disposizione, ovvero per qualsiasi altra ragione preventivamente verificata dagli uffici comunali competenti per

territorio, il proprietario provvederà a ripiantare le specie in sostituzione di quelle abbattute sull'area pubblica che gli sarà indicata sempre dagli uffici comunali competenti per territorio.

## **ART. 10 FILARI ALBERATI SU SPAZI PUBBLICI**

1. Per pubblico interesse i Comuni del Parco possono realizzare o autorizzare l'impianto di alberature su spazi pubblici in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali, fatto salvo il codice della strada ed il suo regolamento attuativo nonché le altre norme della legislazione vigente.

## **TITOLO II°- ZONIZZAZIONE**

### **ART. 11 ZONIZZAZIONE**

Ai fini della conservazione, della salvaguardia, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e paesaggistici, il territorio del PARCO è suddiviso nelle seguenti aree omogenee:

- aree agricole con funzione di corridoio ecologico
- aree agricole
- aree umide
- aree a parco attrezzato
- aree di impianto tecnico
- edifici, cascate di interesse storico paesistico
- rete irrigua principale
- rete delle piste ciclo – pedonali

### **ART. 12 AREE AGRICOLE CON FUNZIONE DI CORRIDOIO ECOLOGICO**

1. Sulla tavola di piano "zonizzazione", in scala 1:10.000, sono individuate con apposito segno grafico quelle parti del territorio del parco classificate come zona agricola.

La zona è destinata all'esercizio dell'agricoltura.

Su tal aree, fermo restando la possibilità di svolgere l'attività agricola possono essere realizzati insediamenti di aree boscate come potenziamento del sistema ecologico della Riserva naturale S.I.C. IT2090001 di Monticchie, da effettuarsi per iniziativa privata o tramite le forme di sovvenzionamento pubblico individuate con l'ausilio del PARCO, previo convenzionamento tra le parti interessate. Su queste aree è particolarmente indicata la costruzione di corridoi ecologici.

2. Sulle aree in oggetto il PARCO incentiva, secondo le disponibilità economiche, il potenziamento di situazioni ottimali alla costruzione o manutenzione di corridoi ecologici, favorendo il miglioramento naturalistico delle fasce alberate, della vegetazione di ripa, dei filari e di ogni altro intervento dei luoghi senza modificare le caratteristiche dell'ambiente rurale tradizionale.

Queste aree fungono da :

- a) habitat per certe specie;
- b) condotto, cioè permette lo spostamento e lo scambio genetico di specie
- c) barriera o fitro

Sono indicate le ricostruzioni di corridoi vegetativi che contemplino una larghezza di almeno tre – quattro metri e una lunghezza di almeno 100 m

3. Vanno inoltre conservati le siepi ed i filari esistenti .

Al fine di realizzare gli obiettivi del PARCO vengono stilati i seguenti indirizzi generali:

- negli impianti ex – novo di siepi, boschi, filari, devono essere incrementate le specie autoctone con particolare riferimento all'allegato B.
  - l'eventuale realizzazione di interventi di conversine a bosco dovrà comunque garantire il mantenimento delle maglia irrigua esistente, lasciando a tale scopo idonei spazi di transito per i mezzi di manutenzione.
4. Il Parco può attivare convenzioni con i proprietari dei terreni per il miglioramento vegetazionale dell'area attraverso la messa a dimora di piantine forestali e/o semi indicati dal Parco. Ovvero attraverso un più complesso intervento di riqualificazione boschiva progettato dal Parco ed eventualmente eseguito dal privato.

### **ART. 13 AREE AGRICOLE**

1. Sulla tavola di piano "zonizzazione", in scala 1:10.000, sono individuate con apposito segno grafico quelle parti del territorio del PARCO classificate come zona agricola. La zona è destinata all'esercizio dell'agricoltura. Nelle suddette aree l'attività agricola si svolge nel rispetto della normativa vigente determinata dai P.R.G. dei Comuni di competenza .
2. E' vietato alterare gli elementi orografici e morfologici del terreno ed effettuare, senza autorizzazione del Comune in cui ricade l'area soggetta ad intervento, sbancamenti e spianamenti o livellamenti.  
In particolare è vietato alterare e modificare, senza l'autorizzazione dell'Ufficio di Direzione del Parco, la rete irrigua e il relativo corredo vegetazionale: complessi boscati e le piante isolate sono soggetti alle norme sulla tutela della vegetazione.
3. E' ammesso l'allargamento delle strade campestri se soggette a servitù pubblica per comprovate esigenze aziendali connesse all'impiego ordinario ed in sicurezza di nuove attrezzature e macchine agricole.
4. Le recinzioni possono essere realizzate mediante siepi o rete metallica e siepe soltanto per esigenze di tutela di aree edificate, impianti e relative pertinenze nonché per attività orto – florovivaistiche e di allevamento, altre modalità di realizzazione devono essere concordate e autorizzate dal Comune di pertinenza territoriale.
5. I Comuni promuovono tutte le iniziative per ottenere contributi a favore della aziende agricole ricadenti nel PARCO in particolare per quelle che indirizzeranno le loro attività all'agricoltura biologica o alla certificazione di qualità del prodotto secondo la l.r. n.7 del 2000, legge quadro sugli interventi regionali in agricoltura e aderente al Regolamento CEE n. 2092/1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

### **ART. 14 PARCO URBANO ATTREZZATO**

1. La tavola grafica di piano "zonizzazione", in scala 1:10.000, individua, con apposito segno grafico, quelle parti del territorio del PARCO, classificate "parco urbano - attrezzato", nelle quali la destinazione funzionale delle aree è finalizzata prioritariamente al rispetto dei fini di tutela del piano, alla realizzazione del verde attrezzato pubblico, al mantenimento di attrezzature a verde e sport in atto, anche di proprietà o in gestione privata, al mantenimento o realizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, di tipo culturale, sociale o funzionale alla fruizione del parco.
2. Il Comune di pertinenza dell'area predisporrà attraverso il Piano Pluriennale degli interventi le linee progettuali che verranno realizzate con i modi e i tempi necessari. La pianificazione degli interventi viene effettuata dagli uffici comunali competenti.  
Per interventi diversi dalle previsioni del Piano Pluriennale degli Interventi proposti da soggetti privati, si stipulerà una convenzione il Comune di competenza. Alla convenzione verrà allegato il progetto esecutivo.  
Si rispetteranno le seguenti regole:
  - verranno utilizzati tutti gli elementi di valore naturalistico o culturale esistenti;

- la scelta delle piante arboree ed arbustive si deve orientare verso quelle specie resistenti alle malattie. Sono da privilegiare le specie autoctone sia per le caratteristiche di maggior rusticità che in relazione allo svolgimento di funzioni ecologiche.
  - E' contemplato l'impiego di arbusti per creare una continuità biologica. Si sconsiglia di utilizzare arbusti spinosi o tossici soprattutto nelle aree di maggior transito. La densità di impianto va stabilita in relazione allo sviluppo delle piante impiegate.  
La potatura deve essere effettuata durante il riposo vegetativo, evitando la pratica della capitozzatura.
3. Se viene autorizzata dal Comune di competenza l'eliminazione di un pianta il richiedente è tenuto a rimpiazzare in un luogo adatto l'albero eliminato.  
Su richiesta del proprietario o di altri aventi diritto di godimento possono essere autorizzate dagli uffici comunali preposti deroghe se:
- l'albero è malato ed ha perso in larga misura le sue funzioni ecologiche;
  - se rappresenta un pericolo all'incolumità pubblica.
4. All'interno delle aree verdi attrezzate vengono definite aree destinate a orti urbani .Per la loro assegnazione e conduzione si richiama il "Regolamento per l'assegnazione e l'uso di orti urbani ad anziani e pensionati" redatto dal Comune di Casalpusterlengo per il Comune di Casalpusterlengo , gli altri Comuni potranno adottarlo attraverso la convenzione.

## **ART. 15 AREE UMIDE**

Sulla tavola di piano "zonizzazione", in scala 1:10.000, sono individuate con apposito segno grafico quelle parti del territorio del PARCO classificate come aree umide.

1. Le aree umide debbono essere conservate nel loro stato naturale. A tale fine l'Ente Gestore promuoverà specifiche convenzioni con i proprietari/conduttori dei fondi per garantire la corretta gestione delle aree umide stesse, nonché la relativa conservazione e riqualificazione naturalistica. A tal fine vengono redatti progetti di riqualificazioni all'interno del Piano Pluriennale degli interventi atti a produrre un ringiovanimento dei processi di interrimento. Questi interventi non possono che avere finalità naturalistiche.  
Non sono ammesse attività antropiche che comportino danneggiamento della vegetazione naturale e delle zone umide.  
Sono quindi soggette ad autorizzazione del Comune :
  - le opere effettuate per il mantenimento, la ricostruzione e il miglioramento dell'alimentazione idrica e la risagomatura del fondo;
  - interventi colturali e di contenimento della vegetazione spontanea.
2. Nelle zone umide è vietato salvo interventi in deroga al comune:
  - bonificare, riempire e alterare le zone stesse;
  - attuare interventi che modifichino la composizione delle acque
  - esercitare l'agricoltura o impiantare pioppeti,
  - usare antiparassitari ed erbicidi.
3. In tutto il Parco è permesso la realizzazione di zone umide artificiale a carattere esclusivamente naturalistico, il cui progetto è approvato dal Comune.
4. Deve essere mantenuta una fascia di sei metri attorno il perimetro dell'area umida per la vegetazione spontanea e per il passaggio di piste ciclopedonali, mentre per una fascia di 20 m sono prescritte tecniche colturali che non interferiscano con il funzionamento naturale della zona umida.

## **ART. 16 CASCINE E RUSTICI**

Per le opere di sistemazione edilizia si applicano i successivi disposti estetico - morfologici che dettano le cautele per manutenzioni, ripristini e rifacimenti.

1. Nell'impostazione della progettazione edilizia si debbono riprendere gli elementi della tradizione così come rilevabili in sito o come riscontrabili su manufatti similari posti nelle immediate vicinanze.

2. I serramenti esterni dovranno preferibilmente riprendere i modelli tradizionali sviluppandosi in altezza; portoni e portoncini sono preferibili da realizzarsi in legno.
3. Le coperture debbono essere completate con manto in tegole-canale e/o coppi; é ammesso l'utilizzo di manti di sottocoppo. E' vietato l'impiego di lastre ondulate e/o grecate di qualsiasi genere, natura e colore.
4. Sono consentite, solo se motivatamente e singolarmente giustificate, deroghe estetico-formali in presenza di manufatti, materiali e lavorazioni specifiche del singolo manufatto quando vengano adeguatamente rilevate, illustrate e provate in sede progettuale.

## **ART. 17 RETICOLO PRINCIPALE E RETICOLO IRRIGUO MINORE**

1. Devono essere rispettate le previsioni delle N.T.A. allegata al PTCP  
Deve essere mantenuta una fascia di rispetto idraulico di ampiezza pari a 10 m per il reticolo principale ( colatore Brembiolo), come da Delibera della Giunta Regionale n. 7868 del 2000 e a 4 m per il reticolo irriguo minore.
2. Nelle fasce di rispetto sono vietate.
  - a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico,, infrastrutturale, edilizio;
  - b) fatto salvo quanto espresso all'art. 4 comma 2 lettere a) e b), il deposito temporaneo di rifiuti o di materiali di qualsiasi genere
  - c) il deposito di sostanze pericolose e materiali a cielo aperto
  - d) le coltivazioni erbacee non permanenti e le coltivazioni arboree per un'ampiezza di 10 m. dalla sommità della sponda incisa, se non al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia di vegetazione ripariale autoctona, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e di riduzione della velocità della corrente;
  - e) la copertura, la tombinatura parziale o totale della rete idrica, se non per indicato interesse pubblico o per comprovate esigenze di ristrutturazione delle strade o delle chiaviche;
3. Sono consentiti.
  - a) gli interventi di manutenzione e di pulizia in alveo e lungo le sponde volti a garantire la corretta sezione di deflusso;
  - b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione, per quanto possibile ,dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
  - c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo realizzate in modo da non arrecare danno e che non risultino di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
  - d) le difese radenti senza restringimento della sezione di deflusso ed a quota non superiore al piano campagna adiacente, realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta ne provocare restringimenti dell'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da poter permettere l'accesso al corso d'acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è consentita unicamente all'interno dei centri abitati, e comunque ove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.
  - e) Il diradamento con "reimpianto " dei boschi e delle colture arboree alla fine del ciclo vegetativo e produttivo, nel rispetto della normativa vigente relativamente alla difesa dei boschi;
  - f) La normale attività pioppicola, da ripa e /o in colture specializzate, in tutto il normale ciclo dal primo impianto al taglio secondo il turno di maturità economica, ad una distanza minima di dieci metri dalle sponde;
4. Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete) con luce superiore a 6 metri dovranno essere realizzati secondo la Direttiva dell'Autorità di Bacino " Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse del pubblico all'interno delle fasce a e b" approvata con Delibera del C.I. n.2 del 11/05/1999.

## **ART. 18 PISTE CICLOPEDONALI**

Nella tavola di azionamento è riportata la rete ciclopedonale del PARCO che recepisce i percorsi di origine storica e di particolare interesse per la percezione del paesaggio agrario del parco individuati dal P.T.C.P. della provincia di Lodi .

I percorsi si avvalgono della viabilità rurale ed inter poderale, per la quale si dovrà stipulare preliminarmente apposita convenzione con i proprietari o gli aventi diritto. Si veda ALLEGATO A art.4.

Tale rete dovrà essere mantenuta di libera accessibilità.

Lungo la rete dei percorsi verrà messa in opera idonea cartellonistica pertinente come indicato dalla D.R.G.16/4/2004 n. 7/17173 relativa alla determinazione delle caratteristiche della segnaletica nelle aree protette regionali.

Ai fini della fruizione didattica e della valorizzazione delle emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storiche è prevista la realizzazione lungo la rete di percorrenza di accesso e di visita idoneo sistema informativo.

## **ART. 19 ZONE ATTREZZATE PER ATTIVITA' RICREATIVE E DI SOSTA**

La tavola grafica di piano "zonizzazione" individua con apposito segno grafico, quelle parti di territorio del PARCO, dove realizzare punti di sosta attrezzati.

Per queste aree, fermo restando la possibilità di continuare l'attività corrente, è prevista una convenzione con i proprietari o gli aventi diritto.

Valgono le norme espresse all'art.10.

Per ogni area attrezzata dovrà essere indicato:

- l'ipotesi di assetto dell'area
- la connessione con parcheggi pubblici

### ***TITOLO III° - NORME FINALI***

## **ART. 20 ACQUISIZIONE AREE**

E' prevista l'acquisizione in proprietà pubblica o in concessione da parte del Comune di competenza delle aree demaniali e delle aree per le quali il presente piano prevede un uso pubblico, secondo le vigenti procedure in materia di esproprio (dichiarazione di pubblica utilità)

Il Comune promuove la collaborazione dei privati proprietari mediante convenzione per la conservazione dell'ambiente , della flora e della fauna e dei beni culturali

## **ART. 21 VIGILANZA**

Nel Parco la vigilanza è esercitata dal singolo Comune sul territorio di sua competenza attraverso i propri uffici di vigilanza e la polizia municipale nonché gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello stato, della Regione, della Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza.

Si rimanda a quanto prescritto dalla normativa vigente in tema di tutela delle aree protette e di salvaguardia ambientale e la DGR n. 8/6148 frl 12/12/2007 in cui si specifica che la vigilanza compete all'Ente gestore, con il concorso dei Comuni e del servizio volontario di vigilanza ecologica, di cui alla L.R. 28/2/2005 N. 9, previa intesa con la provincia da cui dipendono le Guardie Ecologiche Volontarie.

## **ART. 22 REPRESSIONE DEGLI INTERVENTI ABUSIVI: POTERE CAUTELARE E SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Il Sindaco di ogni Comune ordina la sospensione di ogni intervento che contrasta con le prescrizioni e i divieti espressi dalle presenti norme.
2. Gli effetti dell'ordinanza di sospensione cessano qualora nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa non sia emanato dal Comune il provvedimento definitivo di repressione dell'abuso.
3. Si considerano prevalenti le modalità e le norme espresse dal Piano Regolatore Generale dei singoli Comuni aderenti al Consorzio.

## **ART. 23 POTERI DI DEROGA**

1. Alle seguenti norme è consentita deroga soltanto per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché per opere realizzate dagli operatori agricoli esclusivamente nei casi di miglioramento delle reti irrigue, stradali o la realizzazione di nuove strutture aziendali, che.
2. La deroga di cui al presente articolo è assentita dal Sindaco previa deliberazione comunale.
3. La deliberazione del Consiglio comunale di cui al presente comma, stabilisce le opere di recupero ambientale eventualmente necessarie nonché l'indennizzo per danni ambientali non riprestinabili o recuperabili.
4. All'istanza di deroga in ogni caso deve essere allegata tutta la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 3 della l. 1357/1955 nonché una relazione tecnica contenente i seguenti elementi:
  - a) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'opera;
  - b) descrizione dell'ambiente interessato all'intervento;
  - c) identificazione delle interferenze prodotte sull'ambiente dall'opera proposta e delle misura adottate per ridurre, o annullare o compensare eventuali effetti negativi.

## **ART. 24 SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Per le violazioni commesse nell'area del Parco si applicano le sanzioni penali ed amministrative stabilite dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti comunali e provinciali in materia di :

- pianificazione territoriale;
- tutela ambientale ed ecologica;
- disciplina della caccia e della pesca,
- degli scarichi e della tutela delle acque
- attività di cava;

L'elenco per materia di cui sopra non esclude l'applicazione di sanzioni previste da altre leggi o regolamenti per le infrazioni commesse .

Si ribadisce infine la sovranità territoriale dei singoli Comuni.

## **ALLEGATO A**

### **CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI**

#### **Art. 1 - Transito di veicoli a motore**

1. E' vietato il transito e l'accesso di ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori anche se condotti a mano e con il motore spento, nelle aree del Parco individuabili dalla apposita segnaletica

2. Sono esclusi dal divieto:

a. i mezzi motorizzati che transitano sulle strade statali, provinciali e comunali che non siano oggetto di ordinanze di divieto di accesso e circolazione;

b. i mezzi motorizzati e i mezzi agricoli dei proprietari, degli affittuari, dei dipendenti aziendali, dei contoterzisti e di quelli adibiti al ritiro dei prodotti agricoli e consegna dei mezzi e beni di produzione, nonché quelli utilizzati da terzi (professionisti) nell'ambito della consulenza/assistenza aziendale o zootecnica, o in ogni modo di aventi diritto che transitano su strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, limitatamente all'uso e ai percorsi di proprio diritto.

c. i mezzi motorizzati del PARCO o dei Comuni del PARCO per lo svolgimento dei propri compiti d'istituto oltre ai mezzi della Regione Lombardia o da essa autorizzati per lo svolgimento delle attività istituzioni di manutenzione, monitoraggio e lavori presso il colatore Brembiolo.

d. i mezzi motorizzati dei servizi di polizia, emergenza ed antincendio;

e. le motocarrozette permanentemente adibite al trasporto di persone con difficoltà di deambulazione solo se munite dell'apposito distintivo rilasciato dal Sindaco del comune di residenza; i mezzi per il trasporto dei disabili purché muniti di apposito contrassegno;

f. i mezzi motorizzati specificatamente autorizzati dai Comuni del PARCO e muniti dell'apposito distintivo.

#### **Art. 2 - Sosta e parcheggio**

1. La sosta ed il parcheggio sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò opportunamente destinate e segnalate di cui al successivo articolo.

2. E' vietato sostare dinanzi agli ingressi carrai del parco, agli altri accessi veicolari, pedonali e ciclistici.

3. I motocicli ed i ciclomotori devono utilizzare gli appositi parcheggi, le biciclette devono sostare a lato delle piste ciclabili e non devono intralciare i percorsi pedonali, le aree di stazionamento pedonale e le passerelle.

4. Sono esclusi dal divieto:

a. i mezzi motorizzati di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, nei tratti ove consentito dal Codice della Strada o dagli Enti proprietari;

b. i mezzi motorizzati di cui alle lettere c), d), e) del precedente articolo;

c. i mezzi motorizzati parcheggiati o in sosta nei parcheggi o negli spazi a tal fine predisposti e specificatamente segnalati;

d. i mezzi motorizzati parcheggiati o in sosta nei parcheggi attrezzati gestiti dai Comuni del PARCO di cui al successivo articolo.

#### **Art. 3 - Parcheggi attrezzati**

1. I parcheggi gestiti dai Comuni del PARCO, anche tramite apposite convenzioni con privati, sono aree di parco specificatamente destinate alla sosta temporanea dei mezzi motorizzati utilizzati dai visitatori del parco.

2. Essi sono così regolamentati:

- a. i parcheggi sono aperti nelle ore diurne salvo occasioni particolari; gli orari di apertura sono esposti agli ingressi;
- b. nei parcheggi una quota di posti auto è riservata ai portatori di handicap. A questi è fatto obbligo di apporre in modo visibile sulla vettura il prescritto distintivo;
- c. nei parcheggi attrezzati è vietato:
  - transitare o sostare al di fuori degli orari di apertura;
  - l'accesso a furgoni adibiti a trasporto cose, autocarri di qualsiasi portata e mezzi d'opera;
  - sostare al di fuori degli spazi consentiti;
  - lavare gli automezzi od eseguire operazioni di manutenzione, riparazione o simili;
  - montare tende, tavolini, barbecue, accendere fuochi, condurre cavalli, compiere giochi.

#### **Art. 4 - Cautele di conduzione dei veicoli**

- 1. I mezzi motorizzati autorizzati a transitare nella viabilità interna del parco, devono di norma percorrere con scrupoloso rispetto dell'ambiente e degli utenti del PARCO esclusivamente le strade, le carrarecce, o le piste, nell'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:
  - a. non deve essere superato il limite di velocità di 30 Km/h;
  - b. ai ciclisti e ai pedoni deve essere data la precedenza sugli automezzi;
  - c. chiunque, avendone titolo, acceda al parco da uno degli accessi di servizio o chiusi da sbarra è tenuto a richiudere lo sbarramento;
  - d. è vietato duplicare o consegnare a terzi le chiavi degli sbarramenti degli accessi al PARCO.

#### **Art. 5 - Biciclette e veicoli non motorizzati**

- 1. Le biciclette devono di norma transitare sulle piste ciclabili, sui sentieri e sulle piste consolidate con esclusione delle zone riservate ai pedoni, rispettando le norme generali della circolazione stradale; sui pendii e sulle scarpate è vietata la circolazione fuori pista.
- 2. I ciclisti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni ed ai mezzi agricoli, regolare la velocità in modo da non superare i 15 Km/h, e da non arrecare pericolo a persone o animali.
- 3. La conduzione delle biciclette deve essere in ogni caso improntata alla massima prudenza, anche in relazione alle condizioni di affollamento del PARCO.
- 4. Le stesse norme si applicano all'uso di pattini, monopattini, tavole su ruote e simili.

## ALLEGATO B

Tabella I. Elenco delle piante utilizzate per la creazione di una zona boschiva.

<b>Specie</b>
<i>Acer campestre</i>
<i>Carpinus betulus</i>
<i>Cornus sanguinea</i>
<i>Corylus avellana</i>
<i>Crataegus monogyna</i>
<i>Euonymus aeuropæus</i>
<i>Fraxinus excelsior</i>
<i>Malus communis</i>
<i>Populus tremula</i>
<i>Populus nigra</i>
<i>Prunus avium</i>
<i>Prunus padus</i>
<i>Pyrus communis</i>
<i>Quercus pedunculata</i>
<i>Rhamnus frangula</i>
<i>Rosa canina</i>
<i>Sambucus nigra</i>
<i>Ulmus minor</i>

Tabella II. tipologie vegetazionali per il recupero ambientale.

<b>Strato</b>	<b>Specie</b>
ALBERO	<i>Acer campestre</i>
	<i>Alnus glutinosa</i>
	<i>Carpinus betulus</i>
	<i>Fraxinus excelsior</i>
	<i>Populus tremula</i>
	<i>Populus nigra</i>
	<i>Prunus avium</i>
	<i>Quercus pedunculata</i>
	<i>Salix alba</i>
	<i>Ulmus minor</i>
ARBUSTO	<i>Berberis vulgaris</i>
	<i>Cornus sanguinea</i>
	<i>Corylus avellana</i>
	<i>Crataegus monogyna</i>
	<i>Euonymus europæus</i>
	<i>Frangula alnus</i>
	<i>Ligustrum vulgare</i>
	<i>Malus communis</i>
	<i>Pyrus communis</i>
	<i>Prunus cerasus</i>
	<i>Prunus padus</i>
	<i>Prunus spinosa</i>
	<i>Rosa canina</i>
	<i>Rubus caesius</i>
	<i>Rubus canescens</i>
	<i>Rubus ulmifolius</i>
	<i>Salix purpurea</i>
	<i>Salix triandra</i>
	<i>Sambucus nigra</i>
	<i>Vibumum lantana</i>
<i>Vibumum opulus</i>	

